



Migrazione

Se decidete di offrire un posto di tirocinio a una persona immigrata o domiciliata in una zona limitrofa alla Svizzera, dovete considerare diverse condizioni legali. Oltre a indicazioni di carattere generale, il presente promemoria fornisce risposte alle seguenti domande:

Chi è autorizzato a seguire una formazione professionale di base in Svizzera?

Quale permesso per stranieri richiede un permesso di lavoro aggiuntivo o un permesso rilasciato dalle autorità preposte al mercato del lavoro?

Esistono corsi di sostegno per persone straniere in formazione?

Chi è competente, nel vostro Cantone, per rispondere a eventuali altre domande in materia?

Il presente promemoria offre una panoramica sul tema della migrazione e spiega in modo conciso come procedere nel quotidiano. Alla fine del documento è riportato un elenco di indirizzi e link utili.

Il promemoria è disponibile online su www.memo.formazioneprof.ch ed è aggiornato regolarmente. Se ha stampato il promemoria qualche tempo fa, potrebbe non essere più attuale. Se consulta un promemoria stampato verifichi che si tratti della versione più recente.

La parola "migrazione" deriva dal latino "migratio" (migrazione) e nelle scienze sociali significa immigrazione ed emigrazione di persone.

Gli immigrati condividono un'esperienza: non hanno sempre vissuto nello stesso paese. Per questo motivo parlano spesso diverse lingue e portano con sé svariate competenze, esperienze, curricula scolastici e storie legate alla migrazione.

La formazione professionale è centrale per l'integrazione dei migranti

Le aziende formatrici possono assumere una funzione importante per l'integrazione, lasciando partecipare i giovani stranieri alle procedure d'assunzione e accordando loro le stesse possibilità date ai giovani svizzeri valutando la motivazione e il potenziale, oltre alle conoscenze linguistiche e ai risultati scolastici. Le aziende formatrici e i formatori devono sapere che i giovani stranieri possono appartenere alle buone o addirittura migliori persone in formazione, e quindi essere molto motivati a fornire buone prestazioni. Questo vale anche per i giovani e i giovani adulti arrivati nel nostro paese solo dopo le scuole dell'obbligo, sia grazie al ricongiungimento familiare sia come rifugiati. Questi devono innanzitutto imparare la lingua locale e, in alcuni casi, recuperare le nozioni scolastiche, ciò significa che spesso possono cominciare una formazione quando sono ormai maggiorenni. Per questo motivo le aziende formatrici dovrebbero offrire un posto di formazione anche a giovani maggiorenni con un passato migratorio.

Un'azienda formatrice può inoltre prevedere di offrire una formazione professionale di base di due anni con certificato federale di formazione pratica. Ciò costituisce un importante strumento per l'integrazione: le persone in formazione meno dotate hanno la possibilità di conseguire una formazione riconosciuta. Grazie a formazioni brevi, alle persone in formazione di lingua straniera è facilitato l'accesso alla formazione professionale, in quanto gli ostacoli linguistici spesso impediscono loro di accedere direttamente alla scuola professionale.

Come agire nei casi concreti in qualità di formatori?

In qualità di formatori, potete impegnarvi già durante la procedura di selezione, affinché ai giovani stranieri siano offerte sin dall'inizio le stesse opportunità. Se avete deciso di assumere un immigrato, bisogna che il giovane sia incoraggiato esattamente come tutti gli altri, e aiutato se ha bisogno di un sostegno supplementare come ad esempio un corso di lingua o di sostegno nella scuola professionale. Se la persona in formazione proviene da un paese, la cui cultura vi è sconosciuta, è opportuno informarsi sugli usi e costumi locali, sulla cultura e la religione o chiedere informazioni direttamente alla persona in questione.

La presenza di diverse culture potrebbe essere involontariamente fonte di malintesi. Favorendo interesse e rispetto reciproci, tali malintesi saranno superati o addirittura evitati.

Impatto positivo sull'azienda formatrice

Un'azienda che sostiene i migranti contribuisce fortemente all'integrazione dei giovani stranieri. In genere questi giovani sono molto motivati quando finalmente trovano un posto di tirocinio, proprio perché sanno, per esperienza, quanto siano limitate le loro opportunità sul mercato del lavoro.

Situazione legale

Gli stranieri che intendono esercitare un'attività lucrativa in Svizzera devono richiedere un permesso di dimora e, nel caso in cui non siano cittadini dell'UE-27/AELS, anche un permesso di lavoro. I permessi di dimora e di lavoro necessari dipendono dalla durata e dal tipo di attività svolta; ognuno di questi permessi pone condizioni diverse.

Le disposizioni legali e le procedure vengono spesso modificate e dipendono sostanzialmente dalla categoria di persone. Prima dell'assunzione di persone straniere, si consiglia quindi di informarsi presso le autorità preposte al mercato del lavoro del Cantone in cui ha sede l'azienda.

A determinate condizioni i giovani con un permesso di dimora hanno la possibilità di conseguire una formazione professionale di base in Svizzera. Oltre al contratto di tirocinio, l'azienda formatrice è tenuta a richiedere i permessi necessari agli enti competenti.



Permesso di dimora, di lavoro e contratto di tirocinio

Con i seguenti permessi è possibile stipulare un contratto di tirocinio, o è possibile stipularlo a determinate condizioni ([informazioni in azzurro](#))

Permesso C UE/AELS (permesso di domicilio)

Il permesso C UE/AELS è rilasciato ai cittadini dell'UE/AELS ai sensi della Legge federale sugli stranieri (LStr) e degli accordi di domicilio. L'ALC non contiene infatti pertinenti disposizioni. I cittadini dei 15 vecchi Stati dell'UE e dell'AELS ottengono il permesso di domicilio dopo una dimora regolare e ininterrotta di cinque anni in virtù degli accordi di domicilio e di considerazioni di reciprocità. [Questi cittadini possono concludere un contratto di tirocinio anche senza permesso di lavoro](#). Per gli altri Stati dell'UE non sussistono siffatti accordi.

Permesso C (permesso di domicilio per cittadini provenienti da Stati terzi)

Il permesso C è rilasciato ai cittadini provenienti dagli Stati terzi che hanno soggiornato in Svizzera per almeno dieci anni in totale sulla scorta di un permesso di breve durata o di un permesso di dimora e negli ultimi cinque anni sono stati ininterrottamente titolari di un permesso di dimora (permesso B). In pratica si tratta di un permesso di soggiorno illimitato che può essere rinnovato e che dà diritto al ricongiungimento familiare. [Per quanto concerne il diritto al lavoro, gli stranieri in possesso del permesso C sono ampiamente equiparati agli svizzeri. Questi cittadini possono concludere un contratto di tirocinio anche senza permesso di lavoro.](#)

Permesso B UE/AELS (permesso di dimora)

Il permesso B UE/AELS è rilasciato ai cittadini dell'UE-27/AELS in presenza di un attestato di lavoro della durata di un anno, di più anni o a tempo indeterminato ([o un contratto di tirocinio](#)). Questo tipo di permesso ha una durata di validità di cinque anni, che può tuttavia essere prorogata se l'interessato soddisfa le relative condizioni.

Fino alla fine di maggio 2019, per i lavoratori bulgari e rumeni fa stato la clausola di salvaguardia, mentre per i cittadini croati valgono disposizioni transitorie particolari.

Permesso B (permesso di dimora per cittadini provenienti da Stati terzi) Il permesso B è un permesso B consente ai cittadini provenienti da Stati terzi di dimorare in Svizzera in virtù di un rapporto di lavoro (con contratto), di uno studio o una formazione continua (ad es. dottorato o postdottorato) oppure dello stato civile (matrimonio con un cittadino svizzero, con uno straniero domiciliato o che soggiorna in Svizzera). Questo tipo di permesso, rilasciato anche ai rifugiati riconosciuti, deve essere rinnovato annualmente dal Cantone che lo emette. La proroga può essere rifiutata, ad esempio nel caso in cui la persona rimane disoccupata. [Considerato che le disposizioni relative all'esercizio di un'attività cambiano a seconda dei casi, prima di concludere un contratto di tirocinio occorre verificare per quale scopo di soggiorno il permesso B è stato rilasciato. Nella maggior parte dei casi – prima di intraprendere una formazione professionale – si richiede di presentare una domanda alle autorità cantonali competenti.](#)

Permesso G UE/AELS (per frontalieri)

Il permesso G UE/AELS è rilasciato ai frontalieri provenienti dagli Stati dell'UE/AELS. I frontalieri che dispongono di un attestato di lavoro (o un contratto di lavoro) di una durata di validità superiore ai tre mesi e inferiore a un anno oppure di [un contratto di tirocinio](#) possono ottenere un permesso per la durata di validità del rapporto di lavoro. Se il contratto di lavoro viene rinnovato, il permesso può essere prorogato. Nel caso di un rapporto di lavoro della durata di uno o più anni, viene rilasciato un permesso G UE/AELS della validità di cinque anni; il datore di lavoro viene indicato nel permesso.

Per i frontalieri croati valgono disposizioni di transizione particolari.

Permesso G (per frontalieri provenienti da Stati terzi)

Il permesso G autorizza persone straniere a esercitare un'attività lucrativa in Svizzera all'interno di specifiche zone di frontiera. I frontalieri risiedono nella zona di frontiera dello Stato limitrofo. Il permesso ha una durata di validità di un anno e può essere prorogato. Chi intende stipulare un contratto di tirocinio deve presentare una domanda alle autorità preposte al mercato del lavoro. Queste verificano se il richiedente fruisce di un diritto di soggiorno duraturo in uno Stato



limitrofo e il suo luogo di residenza si trova da almeno sei mesi nella vicina zona di frontiera. Si accertano inoltre che il principio della priorità dei lavoratori indigeni e provenienti dai Paesi dell'UE/AELS come pure le condizioni di lavoro e di salario siano rispettati. [Generalmente, i frontalieri provenienti da Stati terzi sono ammessi a formazioni professionali di base in Svizzera solo se, nei casi specifici, sono in grado di giustificarne il motivo.](#)

Permesso F e B (per richiedenti l'asilo)

I rifugiati riconosciuti (permesso B) e le persone ammesse provvisoriamente (permesso F: persone che corrispondono allo statuto dei rifugiati ma alle quali non è stato accordato l'asilo) sono autorizzati a esercitare un'attività lucrativa o seguire una formazione professionale di base, previa domanda alle autorità cantonali preposte al mercato del lavoro, se sono osservate le condizioni di lavoro e di salario usuali nella località, nella professione e nel settore (art. 65 OASA).

L'esercizio di un'attività lucrativa così come l'inizio di una formazione professionale è di base consentito a tutti i richiedenti d'asilo con permesso B o F (indipendentemente dall'età). Nel diritto degli stranieri l'attività lucrativa è un concetto molto ampio. Anche un impiego come persona in formazione o come stagista di conseguenza cade nella categoria di attività lucrativa non indipendente e richiede un permesso.

Le persone ammesse provvisoriamente (permesso F) possono richiedere parimenti presso le autorità cantonali competenti un permesso di lavoro a prescindere dalla situazione sul mercato del lavoro e dalla situazione economica sempreché siano osservate le condizioni di lavoro e di salario usuali nella località, nella professione e nel settore. In linea di principio questa categoria di persone può concludere un contratto di tirocinio. Nel caso delle persone ammesse provvisoriamente, l'esecuzione dell'allontanamento si è rivelata inammissibile (violazione del diritto internazionale pubblico), non ragionevolmente esigibile (pericolo concreto per lo straniero) o impossibile (motivi tecnici). L'ammissione provvisoria costituisce pertanto un provvedimento sostitutivo. Può essere disposta per 12 mesi ed essere prorogata di anno in anno dal Cantone di dimora. Il rilascio ulteriore del permesso di dimora è retto dall'art. 84 cpv. 5 LStr.

Permesso N

Il permesso N è rilasciato alle persone che hanno presentato una domanda d'asilo in Svizzera e per le quali è in corso una pertinente procedura. Durante tale procedura, queste persone sono autorizzate di principio a dimorare in Svizzera. Nel corso dei primi tre mesi, dopo l'inoltro della domanda d'asilo, i richiedenti non sono autorizzati a esercitare un'attività lucrativa. Se in prima istanza l'esito della domanda è negativo, le autorità cantonali hanno facoltà di vietare l'esercizio di un'attività lucrativa per altri tre mesi.

Alla scadenza dei suddetti termini, le autorità preposte possono autorizzare i richiedenti a intraprendere un'attività provvisoria purché presentino la domanda di un datore di lavoro, le condizioni economiche e la situazione sul mercato del lavoro siano favorevoli, e il principio della priorità dei lavoratori indigeni come pure le condizioni di lavoro e di salario siano rispettati. Anche in questo caso i richiedenti devono presentare la relativa domanda in tempo utile alle autorità competenti. [Gli interessati possono concludere un contratto di tirocinio solo se, nei casi specifici, sono in grado di giustificarne il motivo.](#) Scaduto il termine di partenza fissato, non è più permesso esercitare l'attività.

Sans-papiers

I giovani "sans-papiers" hanno la possibilità di richiedere un permesso di dimora limitato per la durata della formazione professionale di base (art. 30 OASA). Per ottenere il permesso devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- il giovane ha seguito la scuola dell'obbligo ininterrottamente per almeno cinque anni in Svizzera;
- la domanda deve essere presentata entro 12 mesi dopo la fine della scuola dell'obbligo;
- il giovane presenta la domanda di un datore di lavoro che intende assumerlo;



- il giovane è ben integrato e si conforma all'ordinamento giuridico;
- il giovane rivela la sua identità.

Il datore di lavoro inoltra una domanda alle autorità cantonali specificando che intende assumere il giovane in quanto persona in formazione; ciò non costituisce reato. Il giovane deve invece presentare al servizio cantonale competente una domanda di permesso di dimora. Se le autorità cantonali accolgono la domanda, la stessa viene trasmessa alla Segreteria di Stato della migrazione, che rilascia un permesso per casi di rigore. Il datore di lavoro deve mantenere il posto vacante fino al momento del responso. Al termine della formazione, le autorità cantonali competenti devono decidere in merito a un'eventuale proroga del permesso.

Gli stranieri che seguono una formazione professionale di base o intendono esercitare un'attività lucrativa in Svizzera devono avere un permesso di dimora e, nel caso in cui non siano cittadini dell'UE/AELS, anche un permesso di lavoro. I permessi di dimora e di lavoro necessari dipendono dalla durata e dal tipo di attività svolta; ognuno di questi permessi pone condizioni diverse.

Con i seguenti permessi non è possibile stipulare un contratto di tirocinio

Permesso L UE/AELS (per dimoranti temporanei)

I cittadini dell'UE-27/AELS hanno diritto al rilascio del permesso di breve durata sempreché dimostrino un rapporto di lavoro in Svizzera della durata fra tre mesi e un anno. I rapporti di lavoro inferiori a tre mesi per anno civile non necessitano di un permesso; in tal caso le condizioni di soggiorno sono regolate mediante procedura di notifica. La durata di validità del permesso L UE/AELS corrisponde alla durata del contratto di lavoro. Il permesso può essere prorogato fino a una durata complessiva di meno di 12 mesi. Per i cittadini croati valgono disposizioni transitorie particolari.

Il permesso L UE/AELS è rilasciato alle persone non occupate (ad es. studenti) provenienti dagli Stati dell'UE-/AELS solo se dispongono di mezzi finanziari sufficienti, escludendo in tal modo l'eventualità di una dipendenza dall'aiuto sociale e pertanto di aggravio allo Stato ricevente. Queste persone devono inoltre disporre di una copertura assicurativa per tutti i tipi di rischio (anche di infortunio).

Permesso L (per dimoranti temporanei provenienti da Stati terzi)

Il permesso L ha una durata di validità massima di un anno. Può essere rilasciato fintantoché il contingente annuale stabilito dal Consiglio federale per i cittadini provenienti dagli Stati terzi non è raggiunto. La durata di validità del permesso viene stabilita in base a quella del contratto di lavoro. La durata complessiva del permesso può essere eccezionalmente prorogata per un massimo di 24 mesi sempreché il datore di lavoro non cambi.

Sono considerati soggiorni di breve durata anche i corsi di formazione professionale e continua. Ai praticanti viene parimenti rilasciato un permesso per dimoranti temporanei della validità di un anno, che può essere eccezionalmente prolungata per altri sei mesi.

Permesso S (per persone bisognose di protezione)

Il permesso S autorizza un soggiorno temporaneo in Svizzera. L'interessato non è tuttavia autorizzato a uscire dai confini della Svizzera né a rientrare nel Paese. La durata di validità del permesso non consente di dedurre un diritto di residenza. Due settimane prima della scadenza, il permesso va sottoposto spontaneamente alle autorità cantonali competenti. L'interessato è tenuto a notificare alle autorità, entro otto giorni, qualsiasi cambiamento d'indirizzo. In pratica questo permesso non ha alcun valore.

Tirocinanti

La Svizzera ha concluso con diversi Stati dei cosiddetti accordi sui tirocinanti. In base a questi accordi i giovani professionisti che vogliono approfondire le proprie conoscenze professionali e linguistiche in Svizzera possono ottenere un permesso di lavoro per una durata di validità massima di 18 mesi.

Gli Stati che hanno concluso un accordo di questo tipo con la Svizzera sono: Argentina, Australia, Canada, Cile, Filippine, Giappone, Monaco, Nuova Zelanda, Russia, Sudafrica, Tunisia, Ucraina e USA.



Informazioni generali sulla libera circolazione delle persone

Ai sensi dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) concluso tra la Svizzera e l'UE, i cittadini degli Stati membri dell'UE-28/AELS hanno il diritto di entrare, di soggiornare e di esercitare un'attività lucrativa in Svizzera, conformemente alle disposizioni previste dall'accordo.

Dal 1° giugno 2016 per tutti i cittadini dell'UE-27/AELS (UE-25/AELS, cioè UE-17/AELS più UE-8) e i cittadini dell'UE-2 (Bulgaria e Romania) valgono le stesse condizioni. Per un'occupazione inferiore ai tre mesi per anno civile sussiste unicamente l'obbligo di notifica preliminare. Nel caso di un'occupazione di una durata superiore ai tre mesi, i lavoratori provenienti dagli Stati dell'UE-27/AELS devono richiedere un permesso di dimora che gli viene conferito se dimostrano di avere un rapporto di lavoro.

Per quanto attiene ai cittadini attivi di Bulgaria e Romania, il 1° giugno 2017 il Consiglio federale si è appellato alla clausola di salvaguardia. Ciò significa che il contingentamento dei permessi B UE/AELS (permessi di dimora) per i cittadini dell'UE-2 è reintrodotta per la durata di un anno. Questo provvedimento interessa i cittadini dell'UE-2 che assumono un impiego di lunga durata in Svizzera – di oltre un anno o di durata indeterminata – o che avviano un'attività in qualità di lavoratori autonomi.

Dal 1° gennaio 2017 i cittadini croati beneficiano parimenti della libera circolazione delle persone, ma sottostanno a disposizioni transitorie per quanto concerne l'assunzione di un impiego:

- rispetto del principio della priorità dei lavoratori indigeni (priorità agli Svizzeri e agli stranieri già attivi sul mercato del lavoro svizzero);
- controllo delle condizioni salariali e lavorative;
- contingenti separati e annualmente crescenti di permessi di soggiorno di breve durata e di permessi di dimora.

AELS Islanda – Liechtenstein – Norvegia – Svizzera

UE 17 Belgio – Gran Bretagna – Malta – Portogallo – Danimarca – Irlanda – Svezia – Germania – Italia – Spagna – Finlandia – Lussemburgo – Francia – Paesi Bassi – Grecia – Austria – Cipro

Vecchi stati UE = UE 15 (senza Malta e Cipro)

UE 8 Estonia – Lettonia – Lituania – Polonia – Repubblica Ceca – Slovacchia – Slovenia – Ungheria

UE 25 = UE 17 più UE 8

Dieci nuovi Stati UE = UE 8 più Malta e Cipro

UE 2 Bulgaria – Romania (valgono disposizioni transitorie particolari)

UE 27 = UE 17 più UE 8 più UE 2 (senza la Croazia)

UE 28 = UE 17 più UE 8 più UE 2 (con la Croazia)

Gli **Stati terzi** o **Paesi terzi** sono stati non contraenti e non sono membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo.

Per occupare cittadini provenienti da tutti gli altri Stati (Stati terzi), oltre al contingentamento, devono essere soddisfatti i criteri della priorità ai lavoratori residenti e ai cittadini UE/AELS, le condizioni di lavoro e di salario nonché quelle personali. Le relative disposizioni sono reperibili nella Legge federale sugli stranieri (LStr) e nell'Ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA).

Basi legali

LStr (Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri, RS 142.20)

ALC (Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, RS 0.142.112.681).



OASA (Ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa, RS 142.201)

OLCP (Istruzioni e commenti concernenti l'Ordinanza sull'introduzione della libera circolazione delle persone)

Le disposizioni legali per i cittadini provenienti da Stati terzi si trovano nell'Ordinanza del Consiglio federale che limita l'effettivo degli stranieri

(Le leggi citate possono essere scaricate all'indirizzo : www.admin.ch/gov/it
Basta indicare l'abbreviazione corrispondente.)

Istanze competenti

www.sem.admin.ch

Segreteria di Stato della migrazione

www.sem.admin.ch

Elenco degli uffici cantonali delle migrazioni, uffici del lavoro e delegati all'integrazione

Link

www.orientamento.ch

Informazioni generali sulla ricerca di posto di tirocinio, professione e lavoro in 10 diverse lingue (albanese, arabo, francese, inglese, italiano, macedone, portoghese, russo, serbo croato, spagnolo, tamil, tedesco, turco).

www.avenirorigine.ch

Sito in francese e tedesco che propone molti suggerimenti per una giusta selezione delle persone in formazione

www.dialogo-integrazione.ch/lavoro

Esempi, indicazioni pratiche e progetti d'integrazione come formazioni per rifugiati e informazioni dettagliate sull'inserimento nel mercato del lavoro.

www.kiknet-sem.org

Sito curato dalla SEM con informazioni e materiale didattico in tedesco

www.voies-du-travail.ch

Informazioni esaustive sulla migrazione e il mondo del lavoro con DVD sull'integrazione di migranti

www.sem.admin.ch (Entrata & soggiorno)

Panoramica dei diversi permessi per stranieri e dei relativi permessi di lavoro.

Bibliografia

CSFO. *Lessico della formazione professionale.*

Edizioni CSFO, Berna, 2013. 240 pagg. ISBN 978-3-03753-066-5

Disponibile online in italiano, tedesco e francese:

www.les.formazioneprof.ch

Fonte: CSFO Distribuzione, Industriestr.1, 3052 Zollikofen, tel. 0848 999 001, fax. 031 320 29 38
distribuzione@csfo.ch, www.shop.csfo.ch

Commissione giovani dell'Unione sindacale svizzera. „*Conosco i miei diritti - Diritti degli apprendisti e dei giovani dalla A alla Z*”.

Berna : 2016. www.unia.ch


RADICI, Partenze, fughe, arrivi, viaggi, incontri, scontri,...

Questo opuscolo è pensato per giovani, immigrati e immigrate, che sono appena arrivati in Svizzera. www.radixsvizzeraitaliana.ch

Commissione federale della migrazione (CFM). *Terra cognita*. Rivista svizzera dell'integrazione e della migrazione.

www.terra-cognita.ch





Questo promemoria fa parte della raccolta «Pari opportunità e relazioni adeguate»:

Introduzione	www.formazioneprof.ch/download/memo200.pdf
Compensazione degli svantaggi	www.formazioneprof.ch/download/memo213.pdf
Depressione e rischio di suicidio	www.formazioneprof.ch/download/memo211.pdf
Dipendenza	www.formazioneprof.ch/download/memo210.pdf
Dislessia e discalculia	www.formazioneprof.ch/download/memo204.pdf
Gravidanza e maternità	www.formazioneprof.ch/download/memo208.pdf
Igiene personale - abbigliamento pulito	www.formazioneprof.ch/download/memo214.pdf
Malattia e infortunio	www.formazioneprof.ch/download/memo203.pdf
Migrazione	www.formazioneprof.ch/download/memo205.pdf
Mobbing	www.formazioneprof.ch/download/memo206.pdf
Molestie sessuali	www.formazioneprof.ch/download/memo209.pdf
Pari opportunità	www.formazioneprof.ch/download/memo202.pdf
Protezione dei dati e della personalità	www.formazioneprof.ch/download/memo212.pdf
Razzismo	www.formazioneprof.ch/download/memo207.pdf
Violenza	www.formazioneprof.ch/download/memo201.pdf

Promemoria 205
Migrazione
www.memo.formazioneprof.ch

Edizione giugno 2018

© CSFO Berna

È consentita la ristampa integrale o parziale dei contenuti per scopi non commerciali, comprese la memorizzazione e l'utilizzazione su supporti ottici ed elettronici, purché venga indicata la fonte.

CSFO | Casa dei Cantoni | Speichergasse 6 | Casella postale | CH-3001 Berna
Telefono 031 320 29 00 | Fax 031 320 29 01 | formazioneprof@csfo.ch

www.formazioneprof.ch